

Civile Ord. Sez. L Num. 21595 Anno 2020

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: CINQUE GUGLIELMO

Data pubblicazione: 07/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso 17676-2016 proposto da:

CAMERINI LORELLA, CENTI SONIA, FACCIA
GABRIELA, FLATI MARINA, INGIACOMO MARIA
ANTONIETTA, LAURENZI OMBRETTA, MACCAGLI
CRISTIANO, MASCIOVECCHIO DOMENICA, MASSARI
PATRIZIA, OLLA ANTONELLO, PANONE CINZIA,
PETRICONE SILVANO, PIERETTI ELVIA, VITTORINI
ALMA, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio
degli Avvocati GIOVANNI PELLETTIERI, ROSA
TRONCELLITI, che li rappresentano e

2020

1260

difendono sia disgiuntamente che
congiuntamente.

- ricorrenti -

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,
presso lo studio degli Avvocati ARTURO
MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO
BOCCIA, ENZO MORRICO, che la rappresentano e
difendono;

- controricorrente -


nonchè contro

ALISEO INVESTMENTS spa e FALLIMENTO TILS
spa, in persona dei rispettivi legali
rapp.ti pt.

- intime -

avverso la sentenza n. 14/2016 della CORTE
D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il
07/01/2016 R.G.N. 988/2014;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE.



**RILEVATO CHE**

1. Con ricorso proposto al Tribunale di L'Aquila gli odierni ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti della società Reiss Romoli poi transitati -in seguito alla costituzione ad opera di Telecom Italia spa, in data 31.12.2002, della Telecom Italia Learning Services -TILS spa- in quest'ultima società il cui pacchetto azionario era stato ceduto nel giugno del 2006 a loro insaputa alla TILS Holding- assumevano che detta vendita non li garantiva nel mantenimento dei loro diritti come, invece, avvenuto con la cessione del 2002; chiedevano, quindi, che fosse accertata e dichiarata la nullità dei contratti di vendita del 15.6.2006 e di fornitura di servizi del 17.7.2006, stipulati dalla Telecom Italia spa con la TILS Holding spa e la TILS spa e di tutti gli atti conseguenti e, per l'effetto, fosse dichiarata l'illiceità, la nullità, l'annullabilità e l'inefficacia dei contratti e atti dissimulati, come individuati nella narrativa del ricorso, in quanto privi dei richiesti requisiti formali e sostanziali, ai sensi degli artt. 1175, 1375, 1343, 1344, 1345, 1406, 1414 e ss., 1418 e ss., 2112 cc e art. 29 co. 3 bis D.lgs. n. 276 del 2003, con ripristino dello *status quo ante* e ricostituzione del rapporto a decorrere dal 15.6.2006, unitamente a tutte le conseguenze economiche; che fosse accertata e dichiarata la violazione dell'art. 29 co. 3 bis del D.lgs. n. 276 del 2003 e, per l'effetto, costituito il rapporto di lavoro con Telecom spa a decorrere dal 15.6.2006 o da altra data ritenuta di giustizia, sempre con ogni conseguenza economica derivante dall'adeguamento del trattamento economico e normativo nel frattempo intervenuto; il tutto con riserva di impugnare l'eventuale licenziamento e di agire per il risarcimento dei danni subendi e subiti.

2. L'adito giudice del lavoro, nel contraddittorio delle parti, con la pronuncia n. 439 del 2013 respingeva la domanda.

3. Sul gravame presentato dai lavoratori la Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 14 del 2016, confermava la pronuncia impugnata.

4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano:
a) le domande azionate in prime cure dirette alla riconducibilità dei rapporti di lavoro alle problematiche connessi alla esternalizzazione dei servizi della Telecom spa e ai suoi rapporti con la TILS spa erano infondate perché i



lavoratori non erano mai stati dipendenti della Telecom; analogamente erano irrilevanti le richieste circa una asserita simulazione della costituzione della TILS spa, da parte di Telecom, perché essi lavoratori comunque erano stati dipendenti della Reiss Romoli spa rispetto alla quale nessuna deduzione risultava svolta; b) nessun trasferimento di azienda era astrattamente configurabile, nella mera cessione del pacchetto azionario della TILS spa in favore della TILS Holding spa da parte di Telecom e, in ogni caso, dalla nullità della cessione non avrebbe potuto mai conseguire l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette di Telecom; c) anche i profili di illegittimità del contratto di appalto, siglato il 17.7.2006 tra Telecom spa e la TILS spa, erano irrilevanti per la posizione dei ricorrenti in quanto essi non erano stati mai dipendenti della Telecom spa né dopo il 2002 né prima di tale data; d) inoltre, anche l'argomentazione secondo la quale il contratto di appalto avrebbe dissimulato una interposizione di manodopera in violazione dell'art. 29 del D.lgs. n. 276 del 2003, fondata sul fatto che la cessionaria spa TILS Holding sarebbe stata priva di autonomia organizzativa, di strutture proprie e di mezzi patrimoniali, adeguata per assumere la gestione della fornitura a proprio rischio, non era significativa per la situazione dei lavoratori in quanto tutti i rapporti di lavoro erano sempre rimasti in capo alla fallita TILS; e) non era rilevante la circostanza che Telecom spa avesse proceduto alla assunzione di 23 dipendenti della TILS spa a fronte del totale di n. 500 dipendenti, in assenza peraltro della specificazione se gli stessi fossero prima del 2002 dipendenti della Reiss Romoli oppure della Telecom spa; f) infine, sornito di prova era invece rimasto l'affermato sostegno finanziario di Telecom alla TILS spa erogato sotto forma di compenso maggiorato per le prestazioni oggetto di appalto ovvero di pagamento anche per servizi non corrisposti.

5. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione Lorella Camerini, Sonia Centi, Gabriela Faccia, Marina Flati, Maria Antonietta Ingiacomo, Ombretta Laurenzi, Cristiano Maccagli, Domenica Masciovecchio, Patrizia Massari, Cinzia Panone, Silvano Petricone, Elvia Pieretti, Alma Vittorini, Antonello Olla affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui ha resistito con controricorso Telecom Italia spa.



6. Aliseo Investments spa, già TILS Holding spa, e il Fallimento TILS spa non hanno svolto attività difensiva.

7. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

CONSIDERATO CHE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 112 cpc, degli artt. 342 e 434 cpc, anche con riferimento agli artt. 1406 e 2112 cc, per errata interpretazione della domanda, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc; sostengono che la Corte territoriale non aveva esaminato, incorrendo nelle denunciate violazioni, le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo e riproposte come motivo di appello: in particolare, per non avere considerato che nella TILS spa non era confluito solo il personale della Reiss Romoli spa ma anche tutto il personale Telecom addetto alle scuole e società di formazione operanti all'interno del Gruppo e che, in subordine, essi avevano richiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro in capo a TILS, come conseguenza della invocata illegittimità del contratto di compravendita delle azioni del 15.6.2006 e avevano fatto espressa riserva di una azione di risarcimento dei danni subiti di conseguenza nei confronti di entrambe le società simulatrici; inoltre, per non essere intervenuta la Corte territoriale di ufficio sulla questione del trasferimento dei contratti di lavoro alla TILS spa avvenuto con il consenso dei lavoratori e per non avere rilevato che essi lavoratori non avevano mai dedotto che la TILS fosse una società illegittima.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 343, 1344, 1345, 1414, 1418 cc e dell'art. 2112 cc, anche in relazione agli artt. 1175, 1375, 1362, 1363, 1364, 1366 e 1372, 1406 cc, a sensi dell'art. 360 n. 3 cpc; la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 ss. e 1372, in relazione al contratto di vendita di azioni del 15.6.2006 sottoscritto da Telecom Italia e TILS Holding e in relazione all'accordo quadro (appalto) sottoscritto in data 17.7.2006 tra Telecom Italia e TILS, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc; la falsa applicazione dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003, art. 1655 cc, art. 47 legge n. 428/90 e art. 32 D.lgs. n. 276/2003, anche in relazione agli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 cc e ss., 1372 cc e con riferimento all'accordo quadro sottoscritto in data 17.7.2006 tra Telecom Italia e TILS,



ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc. Si sostiene che la Corte di merito non aveva rilevato che quella intervenuta tra Telecom e la TILS Holdings era una vera e propria cessione di azienda ai sensi dell'art. 2112 cc, violando le norme in tema di ermeneutica contrattuale e che aveva ignorato quanto dedotto in merito alla illegittimità dell'accordo quadro (appalto) stipulato il 17.7.2006, non verificando la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 sia con riferimento alla struttura societaria di TILS sia al fatto che essa non aveva altri clienti se non Telecom.

4. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

5. E' inammissibile nella parte in cui si contesta la ricostruzione delle vicende societarie relative alla costituzione della TILS spa e del ramo della società Telecom, destinata alla formazione del personale, nella prima confluito unitamente alla Reiss Romoli spa (originaria datrice di lavoro dei ricorrenti) previa fusione con la Trainet e con il ramo di azienda relativo alla formazione e all'addestramento professionale della società Consiel.

6. La Corte territoriale è pervenuta alla suddetta ricostruzione attraverso una adeguata valutazione degli atti processuali e delle risultanze della deposizione del teste Giannone Luciano ritenendo, quindi, irrilevante (oltre che carente di qualsivoglia specifica allegazione fattuale) l'asserita simulata costituzione della spa TILS da parte della Telecom spa "al fine di frapporre uno schermo tra il dipendente e l'effettivo datore di lavoro", in quanto il rapporto lavorativo sarebbe stato riconducibile comunque ad un soggetto diverso dalla Telecom e, cioè, alla Reiss Romoli spa.

7. Per il resto le censure formulate attengono alla interpretazione della domanda e alla individuazione del suo contenuto che integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice di merito, con la conseguenza che, in sede di legittimità, va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass n. 15063 del 2006; Cass. n. 7932 del 2012).

8. Nel caso in esame, l'interpretazione della questione sottesa ai motivi di gravame e l'esame dei fatti ad essa inerenti sono stati ampiamente argomentati dai giudici di seconde cure, come è stato sopra specificato nello storico della causa.



9. E', invece, infondato lì dove nel motivo si denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta, avanzata in via subordinata, di ricostituzione del rapporto di lavoro in capo alla TILS spa come conseguenza della invocata illegittimità del contratto di compravendita delle azioni del 15.6.2006 con espressa riserva di proporre una azione di risarcimento dei danni subiti di conseguenza nei confronti di entrambe le società simulatrici.

10. Deve precisarsi che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, relativamente ad una sentenza di appello, quando, pur non essendovi una espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. n. 15255 del 2019).

11. La Corte territoriale, nella fattispecie, ha escluso sia la possibilità di ravvisare un trasferimento di azienda nella avvenuta cessione da parte della Telecom spa del pacchetto azionario della TILS spa in favore della TILS Holding spa, sia la sussistenza di un illegittimo contratto di appalto dissimulante una illecita interposizione di manodopera, di talché ha escluso il presupposto logico e giuridico per l'accoglimento della domanda come specificamente articolata.

12. Né la Corte di merito avrebbe potuto ampliare l'esame di punti non compresi, neppure implicitamente, nel *thema decidendum* come delineato dai motivi di gravame (cfr. Cass. n. 19229 del 2015; Cass. n. 5601 del 1994).

13. Il secondo motivo è infondato.

14. Questa Corte ha già esaminato la questione (cfr. Cass n. 10861 del 2019) escludendo che il trasferimento dell'intero pacchetto azionario da Telecom a TILS configurasse di per sé un trasferimento di azienda, richiamando i precedenti di legittimità (Cass n. 6131 del 2013; Cass. n. 9251 del 2007) secondo cui il trasferimento di un pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitale non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cc, in quanto non determina



la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma modifica solo gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente eterodiretta.

15. Il Collegio condivide e fa proprie le suddette argomentazioni in punto di diritto.

16. In punto di fatto, poi, deve precisarsi che, nonostante la prospettazione delle altre censure come violazioni di legge, esse si risolvono, essenzialmente, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (condizioni della cessione – eventuale frode alla legge-continuità dell'attività – scelta del personale – sostegno finanziario) e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in concreto, di esclusiva spettanza del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011), in quanto congruamente e adeguatamente motivato.

17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

18. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore della controricorrente; nulla va disposto per quelle relative al rapporto processuale con le altre intimato che non hanno svolto attività difensiva.

19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'is ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

10/11
rl



pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 15 luglio 2020

Il Presidente

Dr. Vittorio Nobile



Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale